

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 681

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FRACANZANI e GIULIARI

*Presentata il 28 ottobre 1976*

### Disciplina dell'installazione e dell'esercizio di impianti radiotelevisivi via etere a carattere locale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale con la sentenza 28 luglio 1976, n. 202 ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, nella parte in cui non consentiva la installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale ed ha invitato il legislatore ad intervenire tempestivamente per disciplinare con norme opportune un sistema di autorizzazioni per questo tipo di impianti.

La presente proposta ha lo scopo di rispondere a questo invito della Corte, disciplinando secondo le linee indicate dai giudici della Consulta e in armonia con le disposizioni tuttora vigenti nel settore radiotelevisivo, l'installazione e l'esercizio degli impianti via etere di carattere locale.

Il Ministro delle poste ha il compito preliminare di procedere all'identificazione delle frequenze disponibili per i vari servizi che utilizzano l'etere e alla ripartizione sulla base delle indicazioni vincolanti fornite dalla Commissione parlamentare, di quelle destinate alla radiotelevisione, tra il servizio pubblico nazionale e gli impianti privati, siano essi destinati a ripetere programmi provenienti dall'estero che a tra-

smettere autonomamente su scala locale. A questo proposito, è previsto anche un parere vincolante della Commissione parlamentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione per questo tipo di impianti per evitare, in linea di fatto, il costituirsi di situazioni in contrasto con le indicazioni della legge n. 103 e della stessa Corte costituzionale.

La caratteristica fondamentale della proposta di legge è costituita dalla predisposizione di un programma di ripartizione delle frequenze utilizzabili tra le varie aree regionali al termine di un procedimento al quale partecipano il Ministero delle poste, la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza e le Regioni. In questo modo si realizza una visione unitaria dei problemi, indispensabile in relazione alle caratteristiche del fenomeno da disciplinare, pur senza negare il ruolo fondamentale delle Regioni con riferimento a problemi di rilevanza prevalentemente locale.

In questo quadro devono essere individuate le aree locali, entro ambiti sub regionali, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dei luoghi, delle circoscrizioni territoriali esistenti, dei criteri di omogeneità e soprattutto del numero degli abitanti (si è creduto di poter individuare un limite massimo di 250.000 abitanti) allo scopo di

realizzare bacini di utenza il più possibile uniformi, anche ai fini dello sfruttamento commerciale e di un equilibrato rapporto costi-ricavi, e per evitare il costituirsi di possibili forme di monopolio o di oligopolio vietate dalla Corte costituzionale.

Alle Regioni è demandato dalla legge il compito di dettare norme integrative ai sensi dell'articolo 117, 2° comma, della Costituzione in tema di limiti alla pubblicità e di accesso per gli impianti di più rilevanti dimensioni, nonché quello di rilasciare le autorizzazioni sulla base del piano nazionale e secondo criteri tassativamente indicati. I titolari delle autorizzazioni devono rispettare una serie di obblighi previsti dalla legge ed in particolare garantire una parità di tratta-

mento in periodo elettorale, rispettare i limiti previsti per la pubblicità, il diritto di rettifica e quello di accesso nei casi previsti, trasmettere i comunicati degli enti territoriali.

Nel caso che le richieste di autorizzazioni siano superiori alle concrete possibilità di soddisfazioni, la Regione ha il compito di proporre forme di accordo tra i richiedenti e di realizzare in caso estremo dei turni di rotazione tra gli interessati. Al fine di aumentare le disponibilità di frequenze destinate agli impianti di carattere locale, la Regione può anche proporre al Ministero delle poste di limitare ove possibile l'efficacia delle autorizzazioni per impianti ripetitori di programmi esteri.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Modifica art. 1 legge n. 103 del 1975)*

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è così modificato:

« La diffusione circolare, su scala nazionale, di programmi radiofonici e televisivi, via etere, via filo, via cavo o con qualsiasi altro mezzo, costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità con i principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio pertanto, è riservato allo Stato ».

### ART. 2.

*(Modifica art. 2 legge n. 103 del 1975)*

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è così modificato:

« La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circo-

lare radiofonica e televisiva, su scala nazionale, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;

la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero ».

ART. 3.

*(Modifica art. 45 legge n. 103 del 1975)*

La prima parte dell'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è così modificato, in relazione al nuovo testo dell'articolo 1 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni:

« Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

- a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
- b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo;
- c) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via etere ».

ART. 4.

*(Modifica art. 14 legge n. 103 del 1975)*

Il quinto alinea dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è così modificato:

« la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate alla società dal Ministero delle poste e telecomunicazioni ».

ART. 5.

*(Mappa delle frequenze)*

Nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito un comitato di esperti, composto di rappresentanti dello Stato e delle Regioni, determina annualmente, con decreto, la dispo-

nibilità delle frequenze radioelettriche assegnate all'Italia.

Il decreto è pubblicato integralmente nella *Gazzetta ufficiale*.

ART. 6.

*(Piano di ripartizione delle frequenze)*

Sulla base dell'accertamento compiuto ai sensi dell'articolo precedente, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede all'assegnazione delle frequenze per i vari servizi di radiocomunicazioni e, su parere conforme della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, alla ripartizione delle frequenze assegnate alla radiotelevisione, tra il servizio pubblico nazionale, gli impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi esteri e gli impianti privati di carattere locale.

In ogni caso le frequenze necessarie al servizio pubblico nazionale per trasmettere su tutto il territorio italiano i programmi radiofonici e televisivi devono essere determinate sulla base degli indirizzi della Commissione parlamentare che tiene conto anche dei progetti di espansione della rete pubblica già impostati.

Le frequenze destinate al servizio pubblico nazionale sono assegnate alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo.

Con riferimento alle frequenze destinate agli impianti ripetitori di programmi esteri e agli impianti privati di carattere locale, il Ministro delle poste e telecomunicazioni, su proposta del comitato di esperti di cui all'articolo precedente, sentita la Commissione parlamentare ed una commissione composta dai rappresentanti di tutte le Regioni e delle province autonome, determina un piano di ripartizione, articolato su base regionale.

ART. 7.

*(Proposte in ordine alla formazione del piano)*

Le Regioni e le province autonome, sentiti i comitati di cui all'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono proporre al Ministero, piani di ripartizione delle frequenze relativi al loro territorio, indicando in modo particolare le frequenze da destinare agli impianti ripetitori e quelle da destinare agli impianti privati di carattere locale.

ART. 8.

*(Criteri per la formazione del piano)*

Il piano di cui all'articolo 6 deve essere formato sulla base dei seguenti criteri:

a) Distribuzione equilibrata delle frequenze tra gli impianti ripetitori di programmi esteri ed impianti privati di carattere locale, salvo in ogni caso il disposto del secondo comma dell'articolo seguente.

b) Individuazione degli ambiti locali secondo criteri omogenei, regolando comunque la potenza degli impianti in modo tale che il numero degli utenti raggiungibili da ciascun impianto non superi i 250.000 abitanti. Qualora, a causa della natura dei luoghi o per altre ragioni di carattere tecnico, non sia possibile realizzare la suddetta limitazione, i titolari degli impianti autorizzati per queste aree devono rispondere alle ulteriori condizioni indicate dall'articolo 17.

c) Distribuzione opportuna delle frequenze in modo da evitare ogni possibile forma di interferenza tra i vari impianti e con il servizio pubblico nazionale.

d) Individuazione degli ambiti locali entro ambiti subregionali.

ART. 9.

*(Impianti ripetitori di programmi esteri)*

L'autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è data dal Ministro delle poste e telecomunicazioni, su parere conforme della Commissione parlamentare, la quale valuta, in modo particolare, se le stazioni emittenti estere, ivi previste, siano destinate effettivamente a trasmettere i loro programmi per le popolazioni residenti sul territorio dello Stato nel quale sono costituite.

In conformità alle indicazioni emergenti dal piano nazionale di cui agli articoli precedenti ed alle proposte delle varie Regioni, l'autorizzazione suddetta può essere data con efficacia limitata al territorio di alcune Regioni soltanto.

ART. 10.

*(Autorizzazioni)*

Chiunque intende installare impianti via etere di carattere locale per la diffusione circolare di programmi radiofonici o te-

levisivi di contenuto informativo, culturale, educativo o di svago, ne deve chiedere autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, dalla Regione nel cui territorio deve essere installato l'impianto, sulla base delle previsioni del piano predisposto nelle forme di cui agli articoli precedenti e sentiti i comuni interessati.

L'autorizzazione ha durata biennale e decorrenza dal primo gennaio. Le domande devono essere presentate entro il primo ottobre dell'anno precedente all'inizio della autorizzazione. La Regione decide entro 60 giorni.

Nel caso in cui le richieste siano inferiori al numero delle frequenze disponibili per una determinata area, la Regione provvede direttamente ad assegnarle ai richiedenti che posseggano i requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al Ministero delle poste e telecomunicazioni, anche ai fini degli adempimenti internazionali.

Nel caso in cui le domande pervenute, con riferimento ad una determinata area, superino le disponibilità delle frequenze, la Regione convoca i richiedenti proponendo un piano di accordo fondato anche sull'ipotesi di eventuali forme di associazioni o consorzi tra gli interessati. Se il piano non viene accettato, la Regione può ripartire direttamente le frequenze disponibili, adottando un criterio di rotazione, giornaliera o settimanale. Al termine la Regione comunica al Ministero delle poste le frequenze assegnate.

#### ART. 11.

##### *(Requisiti dei richiedenti)*

Chi chiede l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve possedere i requisiti indicati dall'articolo 26 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e deve inoltre fornire una documentazione al fine di comprovare la propria idoneità alla gestione degli impianti.

#### ART. 12.

##### *(Norme tecniche)*

Le caratteristiche degli impianti sono fissate con un regolamento del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentita la Commissione parlamentare.

ART. 13.

*(Obblighi dei titolari degli impianti)*

Il titolare dell'autorizzazione predetta è tenuto:

a) Ad osservare, durante il periodo elettorale, la più assoluta parità di trattamento tra tutti i candidati e le liste presentate nella circoscrizione e a predisporre gratuitamente apposite rubriche nel corso delle quali i rappresentanti di tutte le liste possano esporre i loro programmi. La Regione regola questi programmi ai sensi dell'articolo 117, 2° comma, della Costituzione.

b) A trasmettere programmi radiofonici o televisivi per non meno di cinque ore giornaliere e quaranta ore settimanali e di queste almeno un terzo di produzione originale.

c) A trasmettere, senza ritardo, le rettifiche delle notizie inesatte o contrarie a verità o lesive della dignità, su richiesta scritta e motivata di chi abbia interesse alla diffusione della rettifica e purché la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo ad incriminazioni penali; sulle contestazioni relative è competente il pretore ove ha luogo la stazione trasmittente, il quale decide con procedimento di urgenza nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile.

d) A trasmettere, se del caso nel corso di apposite rubriche, brevi comunicati della Regione e degli enti locali nel cui territorio i programmi vengono diffusi.

e) Ad osservare le disposizioni vigenti in particolare in materia di diritti d'autore.

ART. 14.

*(Divieto di interconnessioni)*

I titolari dell'autorizzazione di cui agli articoli precedenti non possono, né direttamente, né indirettamente, ottenere l'autorizzazione per un secondo impianto, neppure in altre Regioni.

È vietato detenere contemporaneamente il pacchetto di maggioranza o di controllo di più di una società titolare delle autorizzazioni predette.

Salvo quanto disposto nell'articolo seguente, è vietata qualsiasi forma di stabile collegamento tra soggetti titolari delle autorizzazioni di cui sopra che tenda ad escludere il disposto di questo articolo.

ART. 15.

*(Approvazione di accordi di produzione)*

I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti possono stabilire accordi tra di loro o con la società concessionaria del servizio nazionale, per la realizzazione in comune o per la riutilizzazione dei rispettivi programmi.

I suddetti accordi sono sottoposti all'approvazione della Regione. Se entro 20 giorni dalla comunicazione la Regione non avrà adottato alcuna deliberazione, l'accordo si intenderà approvato.

ART. 16.

*(Limiti alla pubblicità)*

I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non possono trasmettere nei loro programmi pubblicità commerciale di origine nazionale o estera per un tempo superiore al 3 per cento del tempo totale delle trasmissioni diffuse sulla rete.

La pubblicità consentita entro i limiti suddetti non deve superare comunque i 3 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione.

La pubblicità per settore merceologico deve rappresentare non meno del 30 per cento del volume complessivo dei programmi pubblicitari trasmessi.

I titolari delle autorizzazioni suddette sono tenuti a versare alla Regione, nel cui territorio diffondono i programmi da essi prodotti, una imposta progressiva sull'ammontare dei proventi della pubblicità commerciale trasmessa nell'ambito dei loro programmi. L'aliquota dell'imposta è stabilita con legge regionale tra un minimo del 20 per cento ed un massimo del 35 per cento dei proventi della pubblicità commerciale trasmessa. L'aliquota è ridotta a metà nei riguardi dei proventi della pubblicità per settori merceologici.

Nel bilancio delle Regioni e delle Province autonome è istituito un fondo alimentato dal gettito dell'imposta di cui al comma precedente.

Le Regioni, sulla base di criteri oggettivi stabiliti con legge regionale e sentiti i comitati di cui all'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, utilizzano detto fondo per interventi a favore della stampa quoti-



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

diana locale, con esclusione delle testate la cui tiratura media giornaliera sia superiore a 50.000 copie.

## ART. 17.

*(Diritto di accesso  
ed ulteriori limiti alla pubblicità)*

I titolari delle autorizzazioni relative ad impianti che raggiungano un numero di abitanti superiori ai 250.000 sono tenuti ad osservare queste ulteriori condizioni:

a) A concedere, a titolo gratuito, una percentuale di tempo non inferiore al 5 per cento della durata complessiva delle proprie trasmissioni, se del caso nel corso di appositi programmi, ad organizzazioni, ad enti, e ad associazioni di carattere politico, sindacale, religioso, culturale di carattere locale; la disciplina del diritto di accesso sarà stabilita con legge regionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in modo da garantire la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali, con particolare riguardo ai gruppi sociali che non dispongono di altri adeguati mezzi di diffusione del proprio pensiero; nell'ambito della disciplina stabilita con legge regionale il Comitato regionale di cui all'articolo 5 della legge numero 103 del 1975, vigila sull'osservanza delle norme che disciplinano il diritto di accesso ed è competente a decidere sulle domande di accesso ai sensi della disciplina generale prevista nella legge suddetta.

b) A limitare la pubblicità commerciale trasmessa nei propri programmi fino al 50 per cento dei valori indicati nell'articolo precedente. La Regione annualmente fissa la percentuale esatta e potrà anche aumentare fino al 50 per cento le aliquote dell'imposta prevista nello stesso articolo, in relazione al numero degli abitanti concretamente raggiungibili con l'impianto in questione.

## ART. 18.

*(Vigilanza)*

La Regione, anche giovandosi della collaborazione degli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, può procedere in qualsiasi momento alla verifica tecnica delle reti e può effettuare, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

ART. 19.

(Sanzioni)

In caso di inottemperanza alle prescrizioni della presente legge è disposta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

Nel caso previsto dal comma precedente, l'autorizzazione non può essere concessa per la durata di 10 anni.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

ART. 20.

(Norma transitoria).

I titolari di impianti di diffusione di programmi radiofonici o televisivi, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzati a trasmettere i loro programmi in via transitoria e fino alla fine dell'anno in corso a condizione che comunicino, entro 30 giorni, alla Regione e al Ministero le caratteristiche dell'impianto, i nomi dei responsabili e dimostrino di utilizzare frequenze non interferenti con quelle attualmente impegnate dalla società concessionaria e da impianti ripetitori di programmi esteri in regola con le disposizioni della legge n. 103 del 1975.

In ogni caso essi sono tenuti ad osservare le prescrizioni della presente legge (in particolare degli articoli 8 e 17), pena la decadenza delle prerogative previste al comma precedente.

Al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, i soggetti indicati dal primo comma di questo articolo devono presentare domanda nei termini e nelle forme previste dalla presente legge.